

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2012 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 402/2012 <sup>(2)</sup> («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato avviato il 12 agosto 2011 <sup>(3)</sup> in seguito a una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l. «il denunciante») a nome dei produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di radiatori in alluminio dell'Unione.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»).

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

#### 1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
- (6) Come già menzionato al considerando 12 del regolamento provvisorio, un gruppo di produttori esportatori collegati ha chiesto l'esame individuale, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esame di tali richieste nella fase provvisoria era eccessivamente gravoso ed è stato rinviato alla fase definitiva. Si è deciso quindi di concedere un esame individuale al gruppo che lo richiedeva, cioè il Sira Group. Per quanto riguarda le sue operazioni nella RPC, il Sira Group è composto dalla Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e dal Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.
- (7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
- (8) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

